

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 320 del 07/03/2022

Seduta Num. 12

Questo lunedì 07 **del mese di** Marzo
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: EPG/2022/66 del 02/03/2022

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: L.R. N. 8/1994, ART. 8. INDICI DI DENSITÀ VENATORIA NEGLI AMBITI
TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA
STAGIONE VENATORIA 2022/2023

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Vittorio Elio Manduca

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 10, comma 6, a norma del quale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia sul territorio agro-silvo-pastorale non destinato a zone di protezione della fauna selvatica e a caccia riservata a gestione privata;

Vista, altresì, la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art.68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge

Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di funzioni sopra esplicitate;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificati dalla Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 8, ai sensi del quale la Giunta regionale determina annualmente, per ogni ATC, gli indici di densità venatoria programmata tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;
- il Capo IV (artt. 30-40) che disciplina l'organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori ed in particolare l'art. 35, relativo ai criteri per l'iscrizione dei cacciatori agli ATC;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 21 febbraio 2011, con cui sono state approvate le nuove modalità di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna stabilendo, in particolare, al punto 1 "Iscrizione agli ATC" - paragrafo 1.1 "Capienza" del relativo allegato che il numero totale dei posti disponibili, per ogni ATC, è dato dal rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia e la superficie destinata ad ogni

cacciatore dall'indice di densità programmata determinato per ogni ATC con atto della Giunta regionale;

Dato atto che, con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, è stato approvato il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", che, in particolare, al capitolo 7 - parte seconda individua i criteri per calcolare la capienza degli ATC sulla base degli indici di densità venatoria, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;

Vista la propria deliberazione n. 2141 del 10 dicembre 2018, con la quale è stata confermata l'attuale perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia;

Vista altresì la propria deliberazione n. 314 del 7 marzo 2022 la quale è stata ridefinita la perimetrazione degli ATC della provincia di Rimini RN01 e RN02, in adempimento di quanto disposto ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale 26 novembre 2021, n. 18 "Misure per l'attuazione della Legge 28 maggio 2021, n. 84 concernente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna";

Considerato:

- che, al fine di determinare gli indici di densità venatoria, è necessario tenere in considerazione la tripartizione morfologica del territorio caratterizzata per il 48% da una vasta sezione della Pianura padana e una restante superficie comprendente, in parti quasi uguali, una fascia montuosa e una collinare;
- che peraltro un diverso uso del territorio da parte dell'uomo, quale l'urbanizzazione e l'attività agricola progressivamente concentrata nella parte pianeggiante della regione e nella prima collina nonché l'abbandono di vaste aree della fascia appenninica, produce come conseguenza una serie di mutamenti significativi nel quadro faunistico regionale e quindi una diversa possibilità di svolgere l'attività venatoria;
- che è opportuno rivedere i limiti minimi e massimi di densità venatoria, in base alla suddivisione nelle 3 fasce territoriali MONTAGNA - COLLINA - PIANURA definite secondo i parametri di classificazione altimetrica dei Comuni dell'Istituto Nazionale di Statistica, tenuto conto della complessità dei diversi fattori antropici e ambientali e della loro incidenza sulle specificità

territoriali che determinano una differenziata capacità di ospitare cacciatori e in considerazione della notevole eterogeneità degli ATC classificati in fascia territoriale MONTAGNA, dove sono presenti sia ambiti assimilabili a quelli collinari quanto a scarsità di copertura forestale, presenza di colture specializzate e frammentazione territoriale, sia ambiti tipicamente di alta montagna caratterizzati da un'elevata copertura forestale e una complessa morfologia del terreno con zone in forte pendenza, nonché tenuto conto della diminuzione del numero di cacciatori che rende possibile indicare un valore maggiore per quanto riguarda la possibilità di derogare al limite minimo di densità;

Ritenuto pertanto di approvare i limiti minimi e massimi di densità venatoria, nelle tre fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA, PIANURA entro i quali deve essere stabilito, per ogni ATC, il numero dei cacciatori ammissibili, nonché la possibilità di derogare al limite minimo, fissandone i relativi parametri;

Acquisite agli atti del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca le richieste degli ATC e le valutazioni trasmesse dai competenti Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca con riferimento alla densità venatoria per ciascun ambito, ai sensi del suddetto art. 8 della Legge Regionale n. 8/1994, di seguito elencate:

Territorio	Prot. n.	Data
Piacenza	87056.I	01/02/2022
Parma	60624.I	25/01/2022
Reggio Emilia	58252.I	24/01/2022
Modena	73529.I	27/01/2022
Ferrara	14356.I	11/01/2022
Bologna	71737.E 71743.E 71753.E	27/01/2022
Forlì Cesena	86229.U	01/02/2022
Ravenna	53437.E	21/01/2022
Rimini	1173961.I	21/12/2021

Preso atto, come risulta dalle predette note, che per i territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini gli indici di densità venatoria proposti rientrano nell'ambito delle fasce individuate dalla Regione con il presente atto, senza alcuna deroga;

Rilevato che alcuni ATC dei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna hanno richiesto l'applicazione di deroghe, supportando dette istanze con specifiche motivazioni o confermando quelle già presentate per la stagione venatoria 2021/2022, con riferimento agli ATC di seguito indicati:

Territorio	ATC
Piacenza	PC01, PC02, PC03, PC04, PC05, PC06, PC07, PC08, PC09, PC10, PC11
Parma	PR01, PR02, PR03, PR04, PR05, PR06, PR07, PR08, PR09
Reggio nell'Emilia	RE01, RE02, RE03, RE04
Modena	MO02, MO03
Ferrara	FE01, FE02, FE03, FE04, FE05, FE06, FE08, FE09
Bologna	BO01, BO02, BO03

Richiamata la disamina tecnica effettuata dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca e dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, da cui emerge che le motivazioni addotte dagli ATC soprariportati dei territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna sono oggettive e significative;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla definizione degli indici in argomento per non pregiudicare l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2022/2023, al fine di fornire agli ATC gli elementi indispensabili per determinare il numero di cacciatori ai quali può essere consentita l'iscrizione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001, e successive modifiche;
- n. 3 del 5 gennaio 2021 "Proroga della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del Responsabile per la transizione digitale regionale";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di individuare, nel quadro della nuova pianificazione faunistico-venatoria 2018-2023, per ognuna delle tre fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA E PIANURA, i seguenti limiti minimi e massimi di densità venatoria entro i quali definire, per ogni ATC, il numero dei cacciatori ammissibili:
 - MONTAGNA: da 1 cacciatore ogni 19 ettari (con possibile deroga fino a 25 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
 - COLLINA: da 1 cacciatore ogni 22 ettari (con possibile deroga fino a 27 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
 - PIANURA: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 30 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
2. di individuare, altresì, ai fini della determinazione del numero di cacciatori da accogliere negli ATC dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2022/2023, gli indici di densità venatoria per ciascuno degli ATC, come di seguito specificato:

Territorio	ATC	Indice di densità venatoria
Piacenza	PC01	1 cacciatore ogni 27 ettari
	PC02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	PC03	1 cacciatore ogni 27 ettari
	PC04	1 cacciatore ogni 28 ettari

		ettari	
	PC05	1 cacciatore ettari	ogni 27
	PC06	1 cacciatore ettari	ogni 27
	PC07	1 cacciatore ettari	ogni 27
	PC08	1 cacciatore ettari	ogni 25
	PC09	1 cacciatore ettari	ogni 25
	PC10	1 cacciatore ettari	ogni 23
	PC11	1 cacciatore ettari	ogni 25
Parma	PR01	1 cacciatore ettari	ogni 30
	PR02	1 cacciatore ettari	ogni 30
	PR03	1 cacciatore ettari	ogni 30
	PR04	1 cacciatore ettari	ogni 27
	PR05	1 cacciatore ettari	ogni 27
	PR06	1 cacciatore ettari	ogni 22
	PR07	1 cacciatore ettari	ogni 27
	PR08	1 cacciatore ettari	ogni 27
	PR09	1 cacciatore ettari	ogni 27
	RE01	1 cacciatore	ogni 30

Reggio- Emilia		ettari
	RE02	1 cacciatore ogni 30 ettari
	RE03	1 cacciatore ogni 27 ettari
	RE04	1 cacciatore ogni 25 ettari
Modena	MO01	1 cacciatore ogni 25 ettari
	MO02	1 cacciatore ogni 25 ettari
	MO03	1 cacciatore ogni 23 ettari
Ferrara	FE01	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE03	1 cacciatore ogni 30 ettari
	FE04	1 cacciatore ogni 30 ettari
	FE05	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE06	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE07	1 cacciatore ogni 23 ettari
	FE08	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE09	1 cacciatore ogni 30 ettari
Bologna	BO01	1 cacciatore ogni 28 ettari
	BO02	1 cacciatore ogni 25

		ettari
	BO03	1 cacciatore ogni 23 ettari
Forlì - Cesena	FC01	1 cacciatore ogni 12 ettari
	FC02	1 cacciatore ogni 12 ettari
	FC03	1 cacciatore ogni 18 ettari
	FC04	1 cacciatore ogni 14 ettari
	FC05	1 cacciatore ogni 18 ettari
	FC06	1 cacciatore ogni 16 ettari
Ravenna	RA01	1 cacciatore ogni 15 ettari
	RA02	1 cacciatore ogni 16 ettari
	RA03	1 cacciatore ogni 18 ettari
Rimini	RN01	1 cacciatore ogni 13 ettari
	RN02	1 cacciatore ogni 19 ettari

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta EPG/2022/66

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta EPG/2022/66

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 320 del 07/03/2022

Seduta Num. 12

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi